



agenzia del
Territorio

Ufficio provinciale Modena

Modena, 22 dicembre 2006

Prot. n° 12361

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Modena

P.le Boschetti, 8 Modena

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Modena

P.le Boschetti, 8 Modena

Al Collegio dei Geometri della Provincia di
Modena

Via Scaglia Est, 144 Direzionale Diamante
Modena

All'Ordine degli Architetti della Provincia di
Modena

P.le Boschetti, 8 Modena

Al Collegio dei Periti Agrari della Provincia di
Modena

Corso Vittorio Emanuele, 113 Modena

Al Consiglio Notarile di Modena

Corso Canalgrande 71, Modena

Al Collegio Provinciale Agrotecnici

Via Diena 7, Modena

Oggetto: Requisiti ruralità.

Come noto il D.L. 262 del 31/10/2006, convertito con legge n° 286 del 24/11/2006, ha stabilito, all'art. 2, comma 37, che i requisiti di ruralità dei fabbricati sono stati integrati del fatto che i soggetti titolari dei diritti reali debbono rivestire la qualifica di

imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993 n° 580.

Il comma 38 dello stesso art. 2 stabilisce che i fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30/06/2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del R.D.L. 13/04/1939 n° 652, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/1939, n° 1249, e succ. modificazioni. Inoltre, il comma 38 in esame stabilisce che in caso di inadempienza, da parte dei soggetti interessati, l'Agenzia del Territorio provvede all'accatastamento in loro sostituzione, con oneri a carico degli stessi interessati (art. 2 comma 36).

Tanto premesso, si rende indispensabile che nel campo relazione del Docfa siano specificati con più precisione i motivi che hanno causato la perdita dei requisiti di ruralità, perché se questa è dovuta alla mancanza della qualifica di imprenditore agricolo regolarmente iscritto al registro delle imprese non si applicano le sanzioni per le dichiarazioni presentate entro il 30/06/2007, viceversa tali sanzioni sono applicate in tutti gli altri casi in cui la dichiarazione in catasto sia presentata oltre i termini stabiliti, ossia entro 30 giorni dalla data della perdita dei requisiti di ruralità, e la causa di tale perdita sia ascrivibile agli altri requisiti richiesti prima dell'innovazione normativa sopra precisata.

IL DIRETTORE
(Luigi Del Monaco)